

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2907

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BASSO, DE ZULUETA, DATO, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, MONTINO, MALABARBA, ZANCAN, SODANO Tommaso, BARATELLA, BUDIN, FABRIS, BATTAFARANO, DE PETRIS, MORANDO, VITALI, PASQUINI, DI SIENA, VIVIANI, PASCARELLA, GRUOSSO, CALVI, VISERTA COSTANTINI, MUZIO, TONINI, PAGLIARULO, BRUNALE, CADDEO, BONAVITA, MACONI, DI GIROLAMO, IOVENE, GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni, MURINEDDU, VICINI, PIATTI, FLAMMIA, STANISCI, CHIUSOLI e MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2004

Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle circostanze che più creano problemi e disagi nella vita relazionale e professionale delle persone portatrici di disabilità, specificamente delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, è l'impossibilità di fruire degli spazi di sosta appositamente predisposti per loro dagli enti proprietari delle strade ed a loro riservati a causa dell'occupazione indebita di tali spazi da parte di soggetti non autorizzati.

È necessario premettere che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli enti proprietari delle strade devono allestire e mantenere funzionali tali strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. L'utilizzo di tali spazi di sosta viene autorizzato dal sindaco del comune di residenza della persona invalida e l'autorizzazione viene resa nota tramite il «contrassegno invalidi» che è strettamente personale ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Nonostante ciò, molto spesso gli spazi riservati sono occupati indebitamente da veicoli il cui possessore è privo del titolo legittimante, costringendo la persona invalida a collocare il proprio veicolo distante dalla destinazione originaria (con comprensibili difficoltà derivanti dalla ridotta capacità di deambulazione) o in divieto di sosta o, addirittura, a rinunciare allo scopo dello spostamento. Ai disagi quotidiani che queste persone devono affrontare a causa del loro *handicap* si aggiungono quindi i disagi provocati dal man-

cato rispetto delle più elementari regole del vivere civile.

Ricordiamo che la legislazione accorda tale trattamento ai soggetti disabili oltre che per finalità connesse al diritto di circolazione e di massima mobilità ed autonomia, anche per ovviare alle difficoltà che essi incontrano nell'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto collettivo (raramente allestiti per l'accesso delle carrozzine) e per consentire agli stessi una certa capacità di movimento nelle operazioni di accesso al mezzo, giacché gli spazi di sosta di cui si tratta risultano più larghi di quelli ordinari.

Purtroppo non è raro il caso in cui alla segnalazione ai vigili urbani da parte della persona disabile che ha trovato lo spazio di sosta occupato non abbia seguito né una sanzione amministrativa né la rimozione del veicolo, così come previsto dall'articolo 159, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a causa del ritardo nell'intervento che consente al proprietario della macchina in divieto di sosta di allontanarsi prima dell'arrivo dei vigili.

Ravvisando pertanto la rilevanza degli interessi sottesi alla normativa citata e la imprescindibile necessità di rendere attuali e concreti i diritti riconosciuti ai disabili con difficoltà motorie dalla normativa vigente, il presente disegno di legge prevede per queste persone la possibilità di frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole, allo scopo di ottenere il rilascio di un certificato di idoneità a segnalare alla polizia municipale l'occupazione abusiva delle aree di sosta ad essi riservate. La segnalazione indicante il luogo, la data, l'ora e gli estremi identificativi del veicolo lasciato in sosta in violazione dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, obbliga gli organi di polizia

municipale del luogo ove è stata commessa la violazione a procedere alla notificazione della sanzione amministrativa.

Spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilire con proprio decreto i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi ed il rilascio del suddetto certificato.

Il disegno di legge prevede inoltre, considerata l'odiosità della violazione com-

messa ai danni delle persone disabili da parte di automobilisti poco rispettosi degli altrui diritti, l'inasprimento delle sanzioni previste dall'articolo 126-*bis* del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 per la patente a punti: in caso di occupazione degli spazi riservati alle persone disabili si propone quindi di elevare da due a cinque il numero dei punti decurtati dalla patente a punti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le persone invalide titolari dei contrassegni speciali per la circolazione e la sosta dei veicoli di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono, su richiesta al competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione civile trasporti in concessione (MCTC), frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole, allo scopo di ottenere il rilascio di un certificato di idoneità a segnalare alla polizia municipale l'occupazione abusiva delle aree di sosta ad essi riservate ai sensi del predetto articolo 188.

2. La segnalazione di cui al comma 1, indicante il luogo, la data, l'ora e gli estremi identificativi del veicolo lasciato in sosta in violazione dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, obbliga gli organi di polizia municipale del luogo ove è stata commessa la violazione a procedere ai sensi dell'articolo 201 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi ed il rilascio del certificato di cui al comma 1.

Art. 2.

1. All'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla tabella allegata, in corrispondenza della voce «Art. 158, comma 2, lettere d), g) e h)», nella colonna «Punti», il numero «2» è sostituito dal seguente: «5».